

MARIO BERARDELLI
NOTAIO

37135 VERONA - Via Dominutti, 20
☎ 045-8008180 - Fax 045-8008240
Cod. fiscale: BRN MRA 55R06 A470L
Partita I.V.A.: 0269407 023 2

N. 19386 di Repertorio

N. 7381 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA ASSOCIAZIONE

"APINDUSTRIA - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DELLA PROVINCIA DI VERONA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventitre

del mese di gennaio

ad ore diciotto e minuti venticinque

23 GENNAIO 2006

In Verona (VR), in Via Albere al civico n. 21 - Centro Palladio, nella Sala Convegni presso la sede legale dell'Associazione di cui infra.

Innanzi a me dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente:

ALDEGHERI dott. ALBERTO, nato a Verona (VR) il giorno 1 dicembre 1954, domiciliato per la carica in Verona (VR), Via Albere n. 21 - Centro Palladio, presso la sede legale dell'Associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "APINDUSTRIA - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA", con sede in Verona (VR), Via Albere n. 21 - Centro Palladio, codice fiscale 80009140239, Associazione di nazionalità italia-



Registrato
all'Ufficio Entrate
di Verona 1
il 10.02.2006



na e costituita in Italia.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto a mezzo del quale dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione predetta, ritualmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Nomina del Presidente dell'Assemblea;

* Approvazione nuovo statuto Apindustria;

Il medesimo comparente mi richiede pertanto di redigere il verbale dell'assemblea medesima limitatamente a quanto posto all'ordine del giorno dell'assemblea stessa in sede straordinaria.

Aderendo quindi alla richiesta fattami ed in ottemperanza all'incarico conferitomi io Notaio dò atto e faccio risultare con il presente verbale quanto segue:

Relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno e con votazione unanime dell'assemblea viene nominato Presidente dell'assemblea medesima in sede straordinaria il comparente il quale, sotto la propria personale responsabilità, assumendo pertanto la Presidenza della stessa assemblea, constatata e dichiara quanto segue:

- che sono presenti:

* in proprio o per delega n. 48 (quarantotto) associati e

pertanto la richiesta maggioranza statutaria degli associati su n. 936 (novecentotrentasei) associati complessivi aventi diritto al voto, essendo andata deserta la prima convocazione e potendo così l'assemblea straordinaria deliberare validamente in seconda convocazione con qualsiasi numero dei partecipanti, giusta art. XIII, 1° comma, del vigente statuto associativo;

* il Consiglio Direttivo in persona, oltre che di esso componente, Presidente, dei signori, cittadini italiani:

Zanelli Paolo, Alberti Arturo, Coltri Fabio, Galia Domenico, Passaia Pier Angelo, Marcolongo Giovanni, Miniato Silvano e Bonfante Emilio.

Assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- che risultano assenti giustificati tutti i componenti del Collegio dei Revisori;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso e constatato il Presidente

dichiara

* di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;

* di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

e pertanto dichiara

validamente costituita, in seconda convocazione, l'assemblea



dell'Associazione predetta in sede straordinaria, ritualmente convocata ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Passando quindi ad esaminare quanto posto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, vengono esposte all'assemblea medesima le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato all'elaborazione di un nuovo testo di statuto associativo finalizzato poi anche all'eventuale ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 D.P.R. n. 361/2000 ed art. 14 del D.P.R. n. 616/1977), da parte della Regione Veneto.

In tal senso il Presidente precisa che la stessa Regione Veneto ha già espresso un proprio preventivo parere favorevole sul testo di statuto che viene oggi proposto all'esame dell'assemblea per la sua approvazione come risulta dalla comunicazione della Regione Veneto in data 11 novembre 2005 n° 769769/4103 di Protocollo.

A questo punto viene illustrato, dandone nel contempo integrale lettura all'assemblea, il nuovo articolato testo dello statuto dell'Associazione, del quale il Presidente propone l'adozione, contenente le nuove norme relative agli scopi, alla sede, alla durata, all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione medesima.

Il Presidente, pertanto, propone l'adozione del testo di statuto associativo che viene allegato al presente verbale sotto

lettera "A" per formarne parte integrante ed essenziale.

Dopo breve discussione, il Presidente, chiusa la medesima, mette ai voti, per alzata di mano, la suddetta proposta.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto, con i seguenti risultati della votazione, verificati ed accertati dal Presidente:

* associati presenti in proprio o per delega al momento della votazione: 59 (cinquantanove);

* associati favorevoli: 59 (cinquantanove);

* associati dissenzienti: 0 (zero);

* associati astenuti: 0 (zero);

e quindi all'unanimità

d e l i b e r a

1) di adottare, approvandolo, in sostituzione del previgente statuto associativo, il nuovo testo di statuto, così come proposto dal Presidente, contenente le nuove norme relative agli scopi, alla sede, alla durata, all'organizzazione ed al funzionamento della associazione, statuto che si allega al presente verbale sotto lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa sua lettura da me Notaio datane al comparente alla presenza dell'assemblea;

2) di conferire al Presidente dott. ALBERTO ALDEGHERI tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla odierna deliberazione anche al fine di ottenere un eventuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del



D.P.R. 361/2000 ed art. 14 del D.P.R. 616/1977) delegandolo ad apportare al presente verbale ed allo statuto associativo, tutte le modifiche, varianti ed aggiunte, eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dell'assemblea, accertati e proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea dell'Associazione, con riferimento alla richiesta verbalizzazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria, alle ore diciannove e minuti cinquantacinque.

Imposte e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Quest'atto fu da me Notaio letto al richiedente ed a mia interpellanza dallo stesso dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio consta di due fogli di cui sono occupate pagine sette per intero e fin qui dell'ottava pagina.

F.to: ALBERTO ALDEGHERI

F.to: MARIO BERNARDELLI - NOTAIO.

Allegato "A"
all'atto con i Numeri
19386 di Repertorio
7381 della Raccolta

STATUTO della ASSOCIAZIONE

"APINDUSTRIA - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DELLA PROVINCIA DI VERONA"

ARTICOLO 1

(Costituzione dell'Associazione)

1.1 E' costituita l'Associazione "APINDUSTRIA - Associazione Piccole e Medie Imprese della Provincia di Verona".

1.2 L'Associazione aderisce alla "CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria".

1.3 L'Associazione partecipa alla "FEDERVENETO API - Federazione Regionale delle Piccole e Medie Industrie del Veneto", della quale è socia fondatrice.

1.4 L'Associazione, e l'azione dei suoi organi, è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi, i quali devono essere approvati dall'Assemblea, così come le eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 2

(Sede dell'Associazione)

2.1 L'Associazione ha sede in Verona, Via Albere n. 21, Centro Palladio.

2.2 Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione può essere trasferita nel territorio della Provincia di Verona.

2.3 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie e Distretti



Territoriali nella provincia di Verona, nonché uffici e rappresentanze nella Regione del Veneto, nell'ambito del cui territorio si esauriscono le finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 3

(Durata dell'Associazione)

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo determinato sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata, per una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

(Oggetto e finalità dell'Associazione)

4.1 L'Associazione ha per oggetto e scopo preminente la tutela dei diritti delle imprese associate, nonché lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi morali, sindacali, economici e comunque nascenti dall'esercizio delle attività di impresa delle aziende o categorie rappresentate, nelle forme e con i limiti stabiliti dallo Statuto e dagli Organi Sociali.

4.2 L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

4.3 In particolare, l'Associazione si propone di:

a) tutelare gli interessi delle imprese associate, anche assumendone la rappresentanza nei rapporti con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni, le realtà associative, sindaca-

li, economiche, culturali, politiche e sociali territoriali,
nazionali ed estere;

b) favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà
degli imprenditori, tra loro e nei confronti dell'Associazione;
ne;


c) operare per la disciplina dei rapporti di lavoro che inte-
ressano le imprese associate, anche a mezzo di contratti, ac-
cordi e regolamenti;

d) assistere le imprese associate nelle controversie collet-
tive ed individuali di lavoro ed in ogni vertenza o questione
sindacale, nonché in ogni pratica inerente alla legislazione
del lavoro;

e) promuovere e favorire azioni ed iniziative di natura ammi-
nistrativa, legislativa ed economica, mirate alla risoluzione
delle problematiche che riguardano le imprese associate e fi-
nalizzate al miglioramento delle condizioni in cui operano le
piccole e medie industrie;

f) studiare i problemi e assumere le opportune iniziative in
merito alle problematiche connesse alla strutturazione ed alla
infrastrutturazione del territorio, con particolare rife-
rimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle
persone, delle merci e delle informazioni;

g) assumere le opportune iniziative per favorire lo sviluppo
dell'istruzione tecnica e professionale, della ricerca,
dell'innovazione tecnologica; incoraggiare e promuovere l'in-



ternazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;

h) promuovere la costituzione di categorie merceologiche e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari;

i) promuovere, nell'ambito del conseguimento dei propri scopi sociali e per mettere a disposizione delle imprese associate servizi più mirati ed efficaci, la costituzione di società, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi;

j) fornire assistenza alle imprese associate in ogni questione comunque connessa ai loro interessi di categoria;

k) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che insorgessero fra le imprese associate, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati;

l) promuovere la partecipazione di rappresentanti delle piccole e medie imprese in tutti gli enti ed organi in cui tale partecipazione risulti conveniente ed opportuna, e provvedere alla designazione dei rappresentanti stessi;

m) istituire, con la collaborazione delle imprese associate, servizi ed uffici, che possano compiere studi, accertamenti ed indagini di mercato;

n) promuovere lo sviluppo della cultura imprenditoriale e del progresso industriale tramite:

- l'organizzazione di convegni, incontri, seminari, studi e

ricerche;

- l'organizzazione di manifestazioni, azioni di stampa e pubblici dibattiti;


- la realizzazione di pubblicazioni e raccolte di notizie che interessino la piccola e media impresa, attraverso periodici, riviste, ed altri mezzi di comunicazione e di informazione;

o) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall'Assemblea generale dei Soci;

p) compiere tutti quegli atti e svolgere quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi.

4.4 L'Associazione potrà riunire, nell'ambito del territorio provinciale, le imprese associate in Categorie, con particolare riferimento ai vari settori merceologici.

4.5 Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà compiere, in via complementare, operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di cointeressenze e partecipazioni), che abbiano comunque relazione con le finalità sopra indicate e che il Consiglio Direttivo ritenga utili per il perseguimento delle finalità stesse. Dette operazioni sono subordinate alla detenzione di quote o partecipazioni in altre società, enti consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, sempre in via prevalente, che non siano finalizzate alla raccolta o al collocamento al pubblico risparmio e con



esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico.

4.6 Le eventuali attività commerciali svolte dall'Associazione, dovranno essere gestite con apposita contabilità separata, e dovranno avere carattere strumentale e comunque non prevalente e subordinate al fine istituzionale.

4.7 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 5

(Del rapporto associativo)

5.1 Possono essere iscritte all'Associazione le imprese produttrici e/o fornitrici di beni e/o servizi, anche a carattere artigianale, di qualunque ramo di attività, aventi sede o filiali nella provincia di Verona o che, comunque, esercitino la propria attività nella provincia di Verona, e le organizzazioni di tipo industriale, nonché i consorzi, le associazioni od altre forme collettive costituite tra le imprese di cui sopra.

5.2 Possono essere altresì associate le imprese che abbiano sede od esercitino la propria attività in altre province della Regione Veneto, purché non sia rilevabile un palese contrasto tra la loro ammissione e gli scopi istituzionali e statutari dell'Associazione.

5.3 In caso di fusione di diverse aziende, di cui una o più non iscritte all'Associazione, l'azienda risultante dovrà presentare nuova domanda di ammissione.

5.4 Per l'ammissione le imprese devono presentare e sottoscrivere apposita domanda, che deve contenere:

a) la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale o degli eventuali insediamenti produttivi, e gli organi cui spetta la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, indicando anche le esatte generalità delle persone fisiche al momento titolari delle relative cariche;


b) il soggetto designato alla rappresentanza dell'impresa presso l'Associazione che spetta ai rappresentanti legali e ai procuratori all'uopo nominati, così come esplicitati nei certificati camerali ovvero, per quanto attiene alle società di persone, ad un amministratore, per quanto attiene alle società di capitali, all'amministratore unico o ad un soggetto designato con apposito verbale di consiglio o comunque al legale rappresentante della società;

c) l'oggetto sociale;

d) il numero degli addetti continuativamente occupati;

e) l'impegno a comunicare all'Associazione le eventuali successive variazioni;

f) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regola-



menti e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

5.5 La domanda di ammissione è sottoposta alla Giunta di Presidenza e, dopo approfondita istruttoria tendente ad accertare e valutare i requisiti di ammissibilità, l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta di Presidenza. La decisione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda di ammissione, con decisione che deve essere motivata, non è soggetta a reclamo, ma la domanda può essere nuovamente presentata, con il parere favorevole di almeno cinque associati, trascorsi sei mesi. Sulla nuova domanda decide il Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Probi-viri.

5.6 La qualità di socio si acquista dopo la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo che verrà comunicata all'azienda interessata a mezzo lettera raccomandata A/R. Dalla data di delibera dell'ammissione, l'azienda si intende regolarmente iscritta all'Associazione.

5.7 Con l'ammissione, l'azienda resta impegnata ad appartenere all'Associazione per un periodo iniziale di un anno dalla data di iscrizione, e successivamente di biennio in biennio, salvo recesso così come previsto dall'art. 7.1.

5.8 La sede delle imprese associate, per ciò che concerne tutti i loro rapporti con l'Associazione, è quella precisata nella domanda di ammissione o quella risultante dalle successive comunicazioni di variazione.

5.9 Il Consiglio Direttivo può autorizzare, con maggioranza qualificata dei due/terzi, stabilendone le condizioni, l'ammissione all'Associazione di altri organismi associativi rappresentativi di interessi imprenditoriali diffusi, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Assemblea delle imprese associate.

ARTICOLO 6


(Doveri dell'Associato)

6.1 Le imprese associate sono obbligate:

- a) a rispettare lo Statuto, i regolamenti e in generale, tutte le determinazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) a fornire all'Associazione, che ne garantirà la riservatezza, i dati richiesti perché necessari o utili per lo svolgimento dell'attività sociale;
- c) a comunicare le variazioni della denominazione o della ragione sociale, della forma giuridica, della sede legale, nonché delle cariche sociali;
- d) a comunicare le variazioni del soggetto designato alla rappresentanza dell'impresa presso l'Associazione;
- e) a comunicare, alla fine di ogni annualità o a richiesta dell'Associazione, le modificazioni del numero degli addetti continuativamente occupati;
- f) ad adempiere, con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione, alle obbligazioni statutarie, corrispondendo, in particolare, le quote ed i contributi associativi secondo la



0 1 05 125451 037 4



periodicità ed i termini stabiliti, riconoscendo la facoltà dell'Associazione di agire, anche in via giudiziaria, con il procedimento di ingiunzione innanzi al foro eletto in Verona, in caso di inadempimento e morosità.

6.2 L'iscrizione, le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili a terzi e non rivalutabili.

6.3 Non potranno esercitare i diritti associativi le aziende associate che siano state dichiarate morose dall'Associazione.

ARTICOLO 7

(Recesso dell'Associato e tacito rinnovo)

7.1 Per le aziende di prima iscrizione, qualora un mese prima della scadenza annuale dell'iscrizione iniziale non comunicato - a mezzo lettera raccomandata A/R spedita entro detto termine - la volontà di recedere dal rapporto associativo, l'appartenenza all'Associazione si intenderà automaticamente rinnovata per un biennio.

7.2. Qualora tre mesi prima della scadenza del biennio di rinnovo, l'azienda non comunichi - con lettera raccomandata A/R spedita entro detto termine - la sua volontà di recedere dal rapporto associativo, l'appartenenza all'Associazione si intenderà automaticamente rinnovata per un ulteriore biennio, e così analogamente di biennio in biennio.

7.3 Il Consiglio, accertata la validità e ritualità del recesso, ne prende atto, curando la definizione di tutti i rapporti pendenti.

7.4 L'impresa associata che recede non ha diritto ad alcun rimborso delle quote e dei contributi associativi già versati e perde ogni diritto relativamente al patrimonio dell'Associazione.

7.5 Il recesso da diritto all'Associazione di esigere le quote ed i contributi associativi fino al termine del biennio nel corso del quale il recesso è stato comunicato.

7.6 Il recesso determina l'immediata decadenza dei rappresentanti dell'impresa associata da qualsiasi carica di rappresentanza dell'Associazione.


ARTICOLO 8

(Risoluzione del rapporto associativo)

8.1 Il rapporto associativo viene dichiarato risolto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nei confronti dell'associato che cessi, per qualunque motivo, di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 (cinque).

8.2 Il rapporto associativo viene dichiarato risolto di diritto dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'impresa associata che sia morosa nel pagamento delle quote e dei contributi associativi per almeno una annualità e che non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere alla medesima inviata ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

8.3 Il rapporto associativo viene dichiarato risolto di diritto dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'impresa associata che sia dichiarata fallita o sottoposta a liquidazio-



ne coatta amministrativa, o per comprovata cessazione di attività.

8.4 La messa in liquidazione dell'impresa associata, l'amministrazione controllata o l'ammissione alle procedure di concordato preventivo, non costituiscono motivo di risoluzione automatica del rapporto associativo fino a quando sussista un'attività produttiva.

8.5 In caso di risoluzione del rapporto associativo, si applicano i commi 7.4, 7.5 e 7.6 del precedente articolo 7 (sette).

8.6 La cessazione di attività, comprovata, fa cadere l'obbligo di corrispondere all'Associazione i contributi non maturati.

ARTICOLO 9

(Esclusione dall'Associazione)

9.1 Le imprese associate possono essere escluse dall'Associazione, per gravi motivi, quando:

a) commettano gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;

b) con la loro condotta rechino grave pregiudizio al prestigio dell'Associazione, violino lo spirito associativo o l'onore delle persone o delle categorie;

c) siano in genere, inadempienti alle obbligazioni assunte verso l'Associazione di cui all'articolo 6.1.

9.2 La proposta di esclusione è avanzata dal Consiglio Diret-

tivo, con esposto motivato, all'Assemblea. Le deliberazioni concernenti l'esclusione sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, prima di assumere le relative iniziative di competenza, dovrà contestare all'impresa associata il motivo dell'esclusione ed invitarla ad esporre, ove lo ritenga, le sue ragioni entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione.

9.3 Contro la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3 del codice civile.


9.4 In caso di esclusione dall'Associazione, si applicano i commi 7.4, 7.5. e 7.6 del precedente articolo 7 (sette).

ARTICOLO 10

(Degli organi dell'Associazione)

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle imprese associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) la Giunta di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori Contabili;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) gli organi dei Distretti Territoriali e delle Unioni di Categoria;



h) la Commissione Permanente di Coordinamento delle Categorie;

10.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per i Revisori Contabili ed i Probiviri, per i quali potrà essere fissato un emolumento da parte della Giunta di Presidenza.

10.3 Per anzianità si intende quella di carica e in subordine quella di età.

ARTICOLO 11

(Dell'Assemblea delle imprese associate)

11.1 L'Assemblea, composta da tutte le imprese associate, è l'organo sovrano dell'Associazione e determina le linee di indirizzo dell'azione della stessa. Le sue deliberazioni, adottate in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutte le imprese associate, anche se assenti o dissenzienti.

11.2 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutte le imprese associate in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, salvo quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

11.3 Ogni impresa associata ha diritto ad un voto, che potrà essere espresso mediante la partecipazione del proprio rappresentante in seno all'Associazione, così come definito dall'articolo 5, comma 4, lettera b) del presente Statuto. E' facoltà dell'impresa associata stessa di farsi rappresentare in Assemblea da altra impresa associata, mediante delega scritta. Ogni impresa associata non può rappresentare più di

un'altra impresa associata.

11.4 L'Assemblea delle imprese associate:

a) approva lo Statuto e delibera le eventuali sue modificazioni in sede di riunione straordinaria;

b) approva i Regolamenti attuativi e delibera le loro eventuali modificazioni;

c) ratifica gli Statuti delle Unioni Provinciali di Categoria;

d) approva la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico consuntivi, nonché il rendiconto economico preventivo dell'Associazione;

e) determina ed approva su proposta del Consiglio Direttivo le quote e i contributi associativi;

f) delibera sull'esclusione delle imprese associate dall'Associazione;


g) elegge con voto segreto i componenti del Consiglio Direttivo;

h) elegge il Presidente ed i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori Contabili;

i) elegge i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Probiviri;

j) delibera su ogni questione proposta dagli organi sociali o dai soci nel rispetto delle procedure di cui al successivo articolo 12;

k) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.



(Convocazione e presidenza dell'Assemblea)

12.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno) maggio, anche fuori dalla sede dell'Associazione, per l'approvazione della situazione patrimoniale ed il rendiconto economico consuntivo, nonché del rendiconto economico preventivo dell'Associazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delle imprese associate ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché l'obbligo di deliberarne la convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta motivata inoltrata in forma scritta da almeno un decimo delle imprese associate in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

12.3 La convocazione dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni azienda associata, o telefax, o avviso pubblicato su un quotidiano di rilevanza locale, non meno di dieci giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza - mediante telefax, telegramma o posta elettronica almeno due giorni prima, deve indicare, oltre al giorno ed all'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori, nel quale devono essere anche inseriti gli eventuali argomenti proposti in tempo utile da almeno cinquanta imprese associate.

12.4 Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere

almeno un giorno. Tuttavia, in caso di proposte di deliberazioni per la modificazione dello Statuto dell'Associazione, la seconda convocazione dovrà essere prevista dopo almeno otto giorni dalla prima convocazione.

12.5 L'Assemblea delle imprese associate è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano. In mancanza, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

12.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento all'Assemblea stessa e la regolarità delle deleghe.

12.7 Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario dell'Assemblea, anche estraneo all'Associazione.


12.8 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene trascritto su apposito libro bollato.

ARTICOLO 13

(Maggioranze assembleari e votazioni)

13.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentate almeno la metà più uno delle imprese associate; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle imprese associate presenti o rappresentate.

13.2 L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle im-



prese associate presenti o rappresentate.

13.3 Tuttavia, per le deliberazioni concernenti modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti delle imprese associate e il voto favorevole della maggioranza delle imprese presenti o rappresentate, e, in seconda convocazione, per prevedibili ed obiettive difficoltà ad avere presente la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 21, comma 2 del codice civile, con la presenza di almeno un quarto delle imprese associate e il voto favorevole della maggioranza delle imprese presenti o rappresentate.

13.4 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti delle imprese associate.

13.5 Le imprese associate esprimono il loro voto nell'Assemblea per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione da adottare per le singole deliberazioni.

13.6 Il voto concernente l'elezione degli organi dell'Associazione e le deliberazioni che riguardano persone fisiche o singole imprese associate deve essere espresso a votazione segreta; tale obbligo è esteso anche a tutti gli altri organi dell'Associazione.

Le modalità e le regole per l'elezione degli organi dell'As-

sociazione, sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 14


(Del Consiglio Direttivo)

14.1 Il Consiglio Direttivo è costituito dai consiglieri eletti dall'Assemblea, detti anche componenti elettivi, nonché dai consiglieri di diritto. I componenti elettivi sono scelti tra i rappresentanti delle imprese associate individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) del presente Statuto.

14.2 Le qualità di componente elettivo e di componente di diritto sono incompatibili fra loro. Pertanto un consigliere di diritto che ricevesse il mandato di consigliere elettivo, o un consigliere elettivo che, nel corso del mandato, assumesse una carica che ne determinasse anche la posizione di componente di diritto, dovranno immediatamente optare se accettare o mantenere il ruolo elettivo, o se mantenere o accettare il ruolo di diritto.

L'incompatibilità fra componente elettivo e di diritto non si applica ai "past President" ed ai Presidenti dei Consorzi e delle società promosse dall'Associazione che dovessero candidarsi alla carica di consigliere elettivo.

14.3 Il numero dei componenti elettivi, aventi voto deliberativo, viene determinato nella misura di un componente ogni 75 (settantacinque) imprese associate (più un ulteriore compo-



nente in caso di residuo maggiore o uguale a venticinque),
alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. I consiglieri elettivi devono, comunque, essere di numero maggiore rispetto ai componenti di diritto aventi voto deliberativo.

Il numero di tutti i componenti il Consiglio Direttivo (membri elettivi e di diritto) è fissato da un minimo di 20 (venti) ad un massimo di 50 (cinquanta).

14.4 In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di singoli Consiglieri elettivi, subentreranno nella carica i primi candidati non eletti secondo la graduatoria scaturita dalle elezioni che hanno determinato la nomina del Consiglio Direttivo.

14.5 Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo con voto deliberativo:

a) i Presidenti delle Unioni Provinciali di Categoria i quali restano in carica per la durata del loro mandato;

b) il Presidente del G.G.I. - Gruppo Giovani Imprenditori, il quale resta in carica per la durata del proprio mandato;

c) la Presidente di APID - Imprenditorialità Donna, la quale resta in carica per la durata del proprio mandato;

d) i Presidenti dei Distretti Territoriali, i quali restano in carica per la durata del proprio mandato.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo con voto consultivo:

e) i Presidenti dei Consorzi e delle Società senza fine spe-

culativo in ambito provinciale promossi dall'Associazione con il fine di esclusiva assistenza alle imprese consorziate, i quali restano in carica per la durata del loro mandato; f) i "past President", purché rivestano la qualità di associati.

14.6 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. I componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

14.7 La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori Contabili e di componente del Collegio dei Probiviri.


ARTICOLO 15

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

15.1 Il Consiglio Direttivo determina le linee programmatiche e le iniziative strategiche della politica dell'Associazione, in conformità ai principi ed alle finalità di cui al precedente articolo 4 (quattro) ed alle linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea delle imprese associate o ad altri organi e con i limiti previsti dalla legge.

15.2 In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) elegge con voto segreto a maggioranza semplice, scegliendolo fra i Consiglieri elettivi ed il Presidente uscente con possibilità di essere rieletto, il Presidente dell'Associa-



zione in una riunione da tenersi entro trenta giorni dalla
avvenuta elezione del Consiglio Direttivo;

b) valuta ed approva gli indirizzi generali ed il documento
programmatico del Presidente;

c) nomina con voto segreto disgiunto, a maggioranza semplice,
su proposta del Presidente, i Vicepresidenti e i componenti
della Giunta di Presidenza che devono essere componenti del
Consiglio Direttivo;

d) revoca il Presidente e la Giunta di Presidenza con maggio-
ranza qualificata dei 2/3 (due terzi), fermo restando che ta-
le deliberazione produce l'immediata decadenza dello stesso
Consiglio Direttivo e la riconvocazione dell'Assemblea elet-
tiva;

e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modi-
fiche dello Statuto e dei regolamenti attuativi;

f) presenta all'Assemblea delle imprese associate la situa-
zione Patrimoniale ed il Rendiconto Economico consuntivo al
31 (trentuno) dicembre di ogni anno, corredato da una rela-
zione illustrativa dell'attività svolta, da cui devono emer-
gere i dati più salienti della gestione, nonché il rendiconto
economico preventivo dell'Associazione per l'anno seguente,
anch'esso corredato da una relazione esplicativa;

g) ratifica la Situazione patrimoniale ed il Rendiconto e-
conomico consuntivo e preventivo delle società controllate
e/o collegate;

h) ratifica le nomine degli organi amministrativi delle società controllate e/o collegate;

i) propone all'Assemblea le quote ed i contributi associativi ordinari e straordinari che le imprese associate devono corrispondere all'Associazione;

j) fissa, su proposta della Giunta di Presidenza, le date dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne determina anche l'ordine del giorno;


k) autorizza, su proposta della Giunta di Presidenza, l'istituzione di nuove categorie di cui all'articolo 24, e propone all'Assemblea l'approvazione del relativo Statuto; in caso di gravi inadempienze, può dichiarare decaduto il Consiglio di una categoria, nominando un commissario straordinario col compito di convocare entro novanta giorni l'Assemblea della categoria per procedere alla elezione dei nuovi organi o allo scioglimento della stessa;

l) autorizza, su proposta della Giunta di Presidenza, la costituzione di Distretti Territoriali di cui all'articolo 23;

m) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione, sul recesso delle imprese associate e sulla risoluzione del rapporto associativo;

n) nomina, su proposta della Giunta di Presidenza, i delegati dell'Associazione alla Assemblea della Confapi e della Federveneto;

o) nomina, su proposta della Giunta di Presidenza, i rap-



presentanti dell'Associazione in Enti, Istituti, Commissioni ed Organi Istituzionali;

p) nomina e revoca dall'incarico, su proposta della Giunta di Presidenza, il Direttore Generale e gli altri dirigenti dell'Associazione, che non devono essere rappresentanti legali, amministratori, dipendenti, procuratori o titolari di alcuna impresa associata, determinandone l'inquadramento ed il trattamento economico;

q) ratifica le delibere prese dalla Giunta di Presidenza in casi di urgenza;

r) può nominare Commissioni di lavoro;

s) compie tutti gli atti attribuitigli dal presente Statuto.

15.3 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente dell'Associazione, ai Vicepresidenti, ad altri componenti del Consiglio Direttivo, al Direttore Generale dell'Associazione, determinando, se del caso, i limiti di autonomia di spesa.

ARTICOLO 16

(Convocazione e maggioranze del Consiglio Direttivo)

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su convocazione del Presidente.

16.2 Il Consiglio, in via eccezionale, può essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei suoi componenti aventi diritto di voto deliberativo.

In tal caso, il Presidente è tenuto a procedere alla formale convocazione entro quindici giorni, e, in caso di inerzia, nei successivi quindici giorni procederà in sua vece il Collegio dei Probiviri.

16.3 La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso è inviato per fax, posta elettronica o per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione fissata. Nei casi di urgenza - la convocazione potrà essere fatta, almeno un giorno prima, con qualsiasi mezzo purché si possa provare che tutti i componenti il Consiglio hanno ricevuto tempestivo avviso.

16.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi componenti aventi diritto di voto deliberativo.

16.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente della riunione nomina un Segretario verbalizzante, che può non essere componente del Consiglio.

16.6 Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto deliberativo; nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

16.7 I Consiglieri esprimono il loro voto nel Consiglio per



alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta.

Il Presidente della riunione stabilisce il sistema di votazione da adottare per le singole delibere, salvo quanto previsto dal presente Statuto in casi particolari.

16.8 Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dal Segretario. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, e dopo approvazione è trascritto su apposito libro bollato.

16.9 Qualora un componente elettivo del Consiglio Direttivo sia assente, senza addurre giustificato motivo, per più di tre riunioni consiliari consecutive, verrà dichiarato decaduto, con effetto immediato, dal Consiglio stesso.

16.10 Nel caso in cui risultasse, per tre riunioni successive e consecutive, il mancato raggiungimento del quorum costitutivo per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, decadrà l'intero Consiglio ed il Presidente, il quale dovrà convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea delle imprese associate per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo; qualora egli fosse impossibilitato la convocazione verrà effettuata dal Consigliere con la maggiore anzianità associativa.

16.11 Nel caso in cui cessasse dalla carica, per qualunque motivo, la maggioranza dei componenti elettivi, decadrà l'intero Consiglio ed il Presidente, il quale dovrà convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea delle imprese associate

per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo; qualora egli fosse impossibilitato la convocazione verrà effettuata dal Consigliere con la maggiore anzianità associativa. Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica fino alla rielezione del successivo Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione.


ARTICOLO 17

(Del Presidente)

17.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti elettivi. Resta in carica per un mandato pari alla durata del Consiglio Direttivo e decade alla scadenza di quest'ultimo. Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, completi. A conclusione di ciascun mandato, il Presidente uscente, interessato al rinnovo del mandato, dovrà preventivamente candidarsi alla carica di componente del nuovo Consiglio Direttivo, il quale procederà alla nomina del Presidente secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera a) del presente Statuto.

17.2 Il Presidente decade per dimissioni, per sentenza definitiva di condanna giudiziaria in sede penale, per reati che comportano la pena della reclusione superiore ai due anni.

17.3 Nel caso di decadenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ordine di anzianità e, nel caso che anche questo sia impedito, sarà sostituito dal Consigliere con la maggiore anzianità. In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà



essere convocato entro trenta giorni per l'elezione del nuovo
Presidente.

17.4 Il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento, è
sostituito da un Vicepresidente in ordine di anzianità, e può
delegare, per le funzioni di rappresentanza, componenti di
Giunta o del Consiglio Direttivo.

17.5 La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibi-
le con la candidatura alle elezioni politiche ed amministra-
tive.

17.6 Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza
legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio,
ed inoltre:

a) ha la rappresentanza politica ed è responsabile del perse-
guimento degli scopi sociali dell'Associazione;

b) convoca l'Assemblea delle imprese associate in esecuzione
di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) convoca la Giunta di Presidenza;

d) convoca il Consiglio Direttivo;

e) sovrintende all'andamento generale dell'Associazione, ne
coordina l'azione e provvede all'esecuzione delle delibera-
zioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta;

f) cura i rapporti con le altre Associazioni provinciali, con
le Federazioni Regionali e la Confederazione, nonché con i
soggetti istituzionali e i rappresentanti politici e di altre
organizzazioni e associazioni;

g) adotta le decisioni indifferibili ed urgenti, sentita ove

possibile la Giunta di Presidenza, e sottoponendole alla ra-

tifica del Consiglio Direttivo successivo;

h) propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vi-

cepresidenti, dei componenti della Giunta di Presidenza, sce-

gliendoli fra i Consiglieri elettivi.

i) vigila sull'osservanza dello Statuto e propone alla Giunta

l'eventuale convocazione del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 18

(Della Giunta di Presidenza)

18.1 La Giunta di Presidenza viene eletta dal Consiglio Di-

rettivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, che la

presiede. E' composta da cinque a otto componenti, tra cui il

Presidente dell'Associazione e i Vicepresidenti. Il numero

dei Vicepresidenti non può essere superiore a tre. I compo-

menti di Giunta possono essere nominati, sostituiti o revoca-

ti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

18.2 La Giunta dura in carica lo stesso periodo del Presiden-

te e decade con lo stesso.

18.3 La Giunta di Presidenza supporta il Presidente nel per-


seguimento degli scopi sociali e nella supervisione dell'an-

damento generale dell'Associazione. In particolare, la Giunta

di Presidenza:

a) attua le linee generali di politica associativa determina-

te dal Consiglio Direttivo;



b) definisce le strategie atte al raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza esterna determinati dal Presidente, con particolare riferimento ai rapporti con le altre organizzazioni datoriali, con i sistemi di rappresentanza politica e con le istituzioni del territorio;

c) identifica gli obiettivi di rappresentanza esterna;

d) propone al Consiglio Direttivo in ordine alla delega di attribuzioni, con rappresentanza, al Presidente dell'Associazione, ai Vicepresidenti, ad altri componenti del Consiglio Direttivo, al Direttore Generale ed, eventualmente, a terzi determinando, se del caso, i limiti di autonomia di spesa;

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;

f) propone al Consiglio Direttivo le assunzioni, i licenziamenti e qualsiasi operazione inerente le figure dei dirigenti dell'Associazione;

g) delibera l'attribuzione di deleghe al personale di struttura;

h) approva le assunzioni e i licenziamenti del personale proposte dal Direttore Generale dell'Associazione, mentre la gestione ordinaria del personale di struttura compete al Direttore Generale;

i) propone al Consiglio Direttivo la Situazione patrimoniale ed il Rendiconto economico consuntivi nonché il Rendiconto economico preventivo;

j) definisce gli ordini del giorno del Consiglio Direttivo.

18.4 La Giunta di Presidenza viene convocata senza particolari formalità dal Presidente, normalmente con cadenza settimanale, ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

18.5 Alle riunioni della Giunta di Presidenza il Presidente dell'Associazione può invitare altri soggetti, avuto riguardo agli argomenti da esaminare.

18.6 Il Presidente dell'Associazione può delegare parte dei suoi poteri a componenti della Giunta di Presidenza, ad altri componenti del Consiglio Direttivo, ed al Direttore Generale dell'Associazione.


18.7 Tutte le decisioni della Giunta di Presidenza devono essere prese a maggioranza e in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

18.8 Delle riunioni della Giunta di Presidenza viene redatto verbale da persona nominata dalla Giunta stessa su proposta del Presidente. Il verbale è firmato dal Presidente e dal verbalizzante e, dopo approvazione, è trascritto su apposito libro verbali.

ARTICOLO 19

(Del Direttore Generale)

19.1 Il Direttore Generale collabora operativamente con il Presidente, al quale direttamente riferisce, e con la Giunta di Presidenza e il Consiglio Direttivo, per l'efficienza or-



ganizzativa e dei servizi dell'Associazione.

19.2 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta di Presidenza e decade dalla sua funzione con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e la nomina del nuovo Direttore Generale.

19.3 Il Direttore Generale ha i seguenti compiti:

a) è responsabile dell'efficienza dell'Associazione in quanto la sovrintende;

b) è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali nella sede sociale;

c) esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza;

d) riferisce sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione;

e) provvede alla gestione ordinaria del personale e propone al Presidente dell'Associazione l'instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato di cui sia parte l'Associazione e il trattamento economico e normativo del personale;

f) partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, esprimendo, quando richiesto, il suo parere a titolo consultivo.

19.4 Le funzioni di Direttore Generale dell'Associazione possono essere conferite ad un libero professionista, senza rapporti di subordinazione, il quale svolgerà le proprie mansio-

ni a titolo di consulenza professionale.

In ogni caso l'incarico di Direttore Generale è remunerato.

ARTICOLO 20

(Del Collegio dei Revisori Contabili)

20.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato dall'Assemblea tra persone dotate di adeguata professionalità ed è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili presso il competente Ministero. L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio.

20.2 I Revisori Contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

20.3 Il Collegio dei Revisori Contabili vigila e controlla la gestione contabile dell'Associazione e redige le relazioni sul bilancio consuntivo.

20.4 La carica di componente del Collegio dei Revisori Contabili è incompatibile con qualunque altra carica dell'Associazione.

ARTICOLO 21

(Del Collegio dei Probiviri)

21.1 Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, estranei all'Associazione.

21.2 Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

21.3 I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggi-



bili.

21.4 Il Collegio dei Probiviri arbitra eventuali vertenze sorte tra le imprese associate, o tra queste e l'Associazione, rimettendone il relativo lodo collegiale al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti.

21.5 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica dell'Associazione.

ARTICOLO 22

(Delle Commissioni di lavoro)

22.1 Il Consiglio Direttivo, quando ritiene opportuno o necessario costituire una Commissione di lavoro, ne determina i compiti e gli obiettivi, la durata e i tempi di presentazione dei risultati, ne elegge il Presidente e, su proposta del Presidente stesso, ne nomina i componenti, con la precisazione che possono far parte della Commissione anche funzionari della struttura o soggetti professionisti esterni. Potrà fungere da segretario della Commissione un funzionario della struttura, nominato dal Direttore Generale dell'Associazione, previo parere vincolante del Presidente della Commissione stessa.

22.2 Il Presidente della Commissione ha l'obbligo di informare periodicamente e tempestivamente il Presidente dell'Associazione sull'andamento dei lavori e di relazionare al Consiglio Direttivo o alla Giunta di Presidenza, quando ne sia richiesto.

22.3 La Commissione di lavoro, al termine del mandato, fa pervenire al Presidente dell'Associazione una relazione scritta, che viene sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo ovvero della Giunta di Presidenza.

22.4 Nei casi in cui partecipino alla Commissione di lavoro componenti esterni con compiti di consulenza retribuita, il corrispondente impegno di spesa viene previamente deliberato dalla Giunta di Presidenza, su proposta del Presidente della Commissione stessa.

ARTICOLO 23

(Distretti Territoriali)


23.1 L'Associazione riconosce, promuove e tutela la presenza e l'azione di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, appartenenti o interessati alla realtà territoriale.

A tal fine possono essere individuati, nell'ambito della provincia di Verona, più ambiti territoriali decentrati denominati "Distretti Territoriali".

23.2 Scopi dei Distretti Territoriali sono:

a) perseguire sul territorio il miglior raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione;

b) rappresentare l'Associazione nei rapporti con le istituzioni locali e le componenti politiche ed associative dell'ambito territoriale di riferimento, in coordinamento con il Consiglio Direttivo e la Giunta di Presidenza dell'Associazione;



c) sostenere le iniziative promosse dall'Associazione ed avveni-
venti interesse e rilevanza locale;

d) promuovere e sostenere iniziative volte a sviluppare sin-
nergie e solidarietà tra le aziende associate del Distretto
Territoriale.

23.3 La disciplina dei Distretti Territoriali è demandata al
Regolamento attuativo dei Distretti Territoriali medesimi.

ARTICOLO 24

(Unioni provinciali di Categoria)

24.1 Le imprese iscritte all'Associazione sono suddivise in
Unioni provinciali di Categoria secondo il prevalente settore
merceologico, tenuto conto di quanto indicato dall'impresa
stessa in sede di domanda di ammissione.

24.2 Alle Unioni di Categoria a livello provinciale corri-
spondono le Unioni di Categoria costituite o costituibili a
livello nazionale presso la CONFAPI.

24.3 L'Assemblea delle imprese aderenti ad ogni singola Unio-
ne di Categoria adotta un proprio statuto, che deve essere in
armonia con il presente Statuto e con il Regolamento attuati-
vo delle Unioni provinciali di Categoria, e che entra in vi-
gore dopo la ratifica da parte dell'Assemblea dell'Associa-
zione.

24.4 Le Unioni di Categoria tutelano gli interessi specifici
delle imprese aderenti, nel quadro degli orientamenti genera-
li fissati dall'Associazione, e in particolare:

a) rappresentano le aziende nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

b) promuovono eventuali strumenti di tutela del settore sul piano economico e commerciale;

c) promuovono, nell'interesse della categoria, lo scambio di esperienze e di collaborazioni.

24.5 La disciplina delle Unioni Provinciali di Categoria è demandata al Regolamento attuativo delle Unioni provinciali di Categoria.

ARTICOLO 25

(Della Commissione permanente

di Coordinamento delle Categorie)

25.1 E' istituita in via permanente la Commissione di Coordinamento delle Categorie, di cui fanno parte i Presidenti di Categoria, ovvero in caso di loro assenza od impedimento, un loro delegato.


25.2 La Commissione elegge nel suo ambito il Coordinatore delle Categorie, che rappresenta la Commissione negli organismi istituzionali dell'Associazione.

25.3 La Commissione rappresenta gli interessi e le istanze comuni delle Unioni di Categoria presso gli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 26

(Patrimonio associativo)

26.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:



a) erogazioni, lasciti e contributi;

b) beni mobili ed immobili;

c) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci;

d) partecipazioni.

26.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote e contributi ordinari delle imprese associate;

b) eventuali contributi associativi straordinari;

c) eventuali contributi provenienti dalla gestione degli strumenti contrattuali;

d) ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

26.3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

26.4 All'atto dell'approvazione del presente Statuto il patrimonio associativo contabile ammonta a €.100.000,00 (centomila virgola zero zero).

ARTICOLO 27

(Esercizio finanziario e bilancio)

27.1 L'esercizio finanziario si chiude con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Nei termini stabiliti dalla legge la Giunta di Presidenza provvede alla presentazione del bilancio, con allegata la relazione sulla gestione del Collegio dei Revisori, al Consiglio Direttivo per l'approvazione che, a sua volta lo sotto-

porrà per l'approvazione dell'Assemblea delle imprese associate.

ARTICOLO 28

(Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)


28.1 L'Associazione si potrà sciogliere per il venir meno degli scopi sociali, per fusione con altre associazioni, ma sempre con deliberazione presa con la maggioranza di almeno tre quarti delle aziende associate. L'Assemblea delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione, anche la procedura della liquidazione e la destinazione delle attività patrimoniali.

28.2 Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, 190° comma della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29

(Rinvio)

29.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla Legge, ed in particolare laddove non specificamente statuito, opera rinvio alle disposizioni del codice civile, al D.P.R. 616/77 e 361/2000 in materia di riconoscimento della personalità giuridica, ed alla legge n. 662/1996, in ordine all'applicazione della disciplina tribu-



taria degli enti non commerciali.

ARTICOLO 30

(Norme transitorie)

30.1 Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea delle imprese associate.

Tuttavia, con riferimento alla durata in carica dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente, della Giunta di Presidenza, del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Proviviri, essi decadranno alla scadenza naturale prevista dal loro attuale mandato.

30.2 Ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 5, comma 7, circa la durata biennale dell'impegno associativo, si precisa che, per le imprese già socie al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, il biennio associativo decorre a partire dalla prima scadenza del precedente rinnovo triennale. Tale decorrenza si applica anche ai fini del diritto di recesso (art. 7.2).

F.to: ALBERTO ALDEGHERI

F.to: MARIO BERNARDELLI.

Copia conforme all'originale in atti miei che si

compone di 23 MEZZI fogli.

Verona,

13 FEB. 2006

Mario Bernardelli

